

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio introduce particolari novità in materia di controlli disponendo:

- un quadro armonizzato dei controlli ufficiali nell'intera filiera agroalimentare;
- un approccio più dinamico grazie agli atti derivati (delegati e di esecuzione) per determinare gli aspetti applicativi;
- nel sistema dei controlli ufficiali, una migliore efficienza individuando una frequenza dei controlli che tenga conto della necessità che l'impegno nei controlli medesimi sia proporzionato al rischio e al livello di conformità previsto nelle diverse situazioni;
- la istituzione dei PCF ai fini della armonizzazione dei controlli su animali e prodotti in ingresso nell'UE;
- la collaborazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità preposte a gestire i controlli delle partite provenienti da paesi terzi;
- i controlli nel settore dell'*e-commerce*;
- una base legale più solida contro le frodi;
- un miglioramento dell'utilizzo degli strumenti informatici attraverso la digitalizzazione dei controlli.

In particolare, l'articolo 146 del regolamento (UE) 2017/625 dispone l'abrogazione, con effetto dal 14 dicembre 2019, di una serie di direttive. Tra queste, per il settore veterinario, particolare rilievo per l'assetto organizzativo del Ministero della salute, assumono, per quanto riguarda il settore dei controlli veterinari sulle merci e sugli animali provenienti da altri Paesi dell'UE, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE e 90/425/CEE che sono state attuate nell'ordinamento giuridico nazionale rispettivamente con il d.lgs. 30 gennaio 1993, n. 27, attuazione della direttiva 89/608/CEE, relativa alla *"mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica"* e con il d.lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, *"Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari"*. I citati decreti legislativi hanno attribuito al Ministero della salute competenze specifiche sia per le attività di mutua assistenza tra Autorità amministrative degli Stati membri che per l'organizzazione dei controlli veterinari negli scambi intracomunitari, al fine di garantire l'unitarietà (anche rispetto ai vincoli di appartenenza all'UE) e l'uniformità degli stessi.

Al riguardo, la direttiva 89/608/CEE ha individuato nelle Autorità centrali dei singoli Stati membri l'autorità competente a richiedere mutua assistenza e a collaborare con gli altri Stati e la Commissione europea al fine di assicurare, nell'ambito degli scambi intracomunitari, la corretta applicazione della normativa veterinaria e zootecnica e, il citato d.lgs. n. 27/93 (di recepimento della stessa direttiva) ha istituito, a tal fine, 17 Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC), affidandogli tale competenza, in quanto Uffici direttamente dipendenti e coordinati dall'Autorità centrale (Ministero della salute).

Il predetto d.lgs. n. 28/93, adottato contestualmente al d.lgs. n. 27/93, ha inoltre affidato agli UVAC i controlli sanitari su animali e merci soggette a controllo veterinario provenienti da altri Stati membri, le cui funzioni e compiti sono state disciplinate nel dettaglio con il D.M. 18 febbraio 1993.

Le norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del regolamento (UE) 2017/625 sostituiscono quelle sulla mutua assistenza della direttiva 89/608/CEE, introducendo nuovi



obblighi e nuove procedure. Il regolamento (UE) 2017/625, infatti, comprende disposizioni che coprono tutta la filiera agroalimentare, con l'obiettivo di integrare in un unico quadro normativo tutte le norme relative ai controlli ufficiali e di ampliare anche gli ambiti dell'assistenza amministrativa.

Al fine di garantire la continuità amministrativa e della filiera dei controlli veterinari negli scambi intra-UE, all'articolo 12, comma 3, lettera f) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Legge di delegazione europea 2018, è stata prevista la delega al Governo per adeguare, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, la normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli UVAC del Ministero della salute in conformità alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure.

La necessità di mantenere in capo agli UVAC la competenza delle attività di controllo di animali e merci provenienti da altri Stati membri nasce dall'evidenza che molte di queste competenze istituzionali rientrano a pieno titolo nelle attività di profilassi internazionale, materia affidata in via esclusiva allo Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione e che, pertanto, non può essere demandata al livello regionale. Il ruolo fondamentale degli UVAC emerge, infatti, in maniera più evidente proprio in occasione di emergenze di sanità animale e sanità pubblica veterinaria all'interno dell'UE che necessitano di un'azione uniforme del Servizio sanitario nazionale.

Per approfondimenti settoriali si rinvia ai seguenti link del Portale del Ministero della salute <http://www.salute.gov.it/portale/uvacpif/homeUvacPif.jsp>

Lo schema di articolato è composto da 7 articoli, in particolare:

L'articolo 1, al comma 1 stabilisce che il Ministero della salute, organizza e coordina i controlli di cui al regolamento (UE) 2017/625 tramite i citati uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC). **Il comma 2** prevede che, ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625, al fine di armonizzare la normativa di settore con gli altri Paesi per uniformare le azioni da applicare in caso di riscontri di non conformità su animali e merci provenienti da altri Paesi dell'UE. **Il comma 3** stabilisce che il Ministero della salute, tramite gli UVAC, svolge il compito di organo di collegamento responsabile di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri relativamente alle materie disciplinate dal presente decreto, in conformità alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del regolamento (UE) 2017/625. Viene, inoltre, previsto che nel caso in cui i controlli di cui al comma 1 evidenzino che gli animali o le merci non sono conformi alle normative dell'Unione europea al punto da costituire, ai sensi dell'articolo 106 del regolamento (UE) 2017/625, un rischio sanitario per l'uomo, gli animali o per il benessere degli animali o una violazione ripetuta o possibile grave violazione di tali normative, il Ministero della salute informa senza ritardo le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di ogni altro Stato membro interessato al fine di consentire a tali autorità competenti di intraprendere opportune indagini.

L'articolo 2 dispone in materia di organizzazione dei controlli. Al fine di poter organizzare i controlli a destino, nel richiamare quanto previsto dal paragrafo 7, dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/625 che dispone "*entro i limiti di quanto strettamente necessario per l'organizzazione dei controlli ufficiali, gli Stati membri di destinazione possono chiedere agli operatori cui sono consegnati animali o merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l'arrivo di detti animali o merci*" la disposizione all'esame prevede, che gli operatori che ricevono, come primi destinatari materiali, da altri Stati membri animali e merci di soggette a controllo veterinario si devono



registrare presso gli UVAC. Le procedure non differiscono da quelle già attuate ai sensi del decreto legislativo n. 28/93 (che sarà abrogato) e, a tal fine, viene fatto un preciso riferimento alle procedure previste dal sistema informativo del Ministero della salute che già da anni viene utilizzato dagli UVAC e dagli operatori destinatari degli animali e delle merci provenienti da altri Paesi dell'Unione.

La registrazione degli operatori nel sistema informativo del Ministero della salute è necessaria per consentire l'altro adempimento previsto dall'articolo che dispone che gli operatori che ricevono, come primi destinatari materiali, da altri Stati membri animali e merci di soggette a controllo veterinario segnalino in anticipo agli UVAC ed al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio l'arrivo di ogni partita ricevuta da altri Paesi dell'UE. Solo in tal modo, infatti, è possibile organizzare le attività di controllo sia nella modalità routinaria di controllo a campione o per verificare la conformità degli animali e delle merci spedite da altri Paesi dell'UE sia, qualora si rendesse necessario, per adempiere a quanto previsto dall'articolo 137 – *“Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione”* - e dall'articolo 138 - *“Azioni in caso di accertata non conformità”* - del regolamento (UE) 2017/625;

L'articolo 3 detta le disposizioni per l'esecuzione dei controlli adeguandole all'attuale organizzazione sanitaria nazionale, che individua negli UVAC e nelle aziende sanitarie competenti per territorio l'autorità competente per l'effettuazione dei controlli sanitari sugli animali e le merci commercializzate sul territorio nazionale, e rimanda agli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625 per l'individuazione delle azioni specifiche da adottare in caso di sospetta o accertata non conformità. La norma in esame inoltre, al comma 3, con riferimento ai controlli che prevedono campionamenti, analisi, prove o diagnosi su animali e merci provenienti dagli altri Stati membri, prevede che gli UVAC e i servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio, debbano assicurare all'operatore commerciale il diritto ad una controperizia, a spese dell'operatore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625. Come indicato nel considerando n. 48 del citato regolamento *tale diritto (alla controperizia) dovrebbe consentire all'operatore di richiedere un esame documentale, a cura di un altro perito, del campionamento, dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale, nonché una seconda analisi, prova o diagnosi delle parti del materiale di campionamento inizialmente prelevato, a meno che tale seconda analisi, prova o diagnosi sia tecnicamente impossibile o irrilevante. Ciò si verificherebbe ad esempio quando la prevalenza del pericolo è particolarmente bassa per l'animale o merce in questione, o la sua distribuzione particolarmente scarsa o discontinua per valutare la presenza di organismi nocivi soggetti a quarantena o, a seconda del caso, eseguire analisi microbiologiche.*

Le disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo, consentono ai soggetti che effettuano le spedizioni di animali o merci da uno Stato membro, analogamente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, in caso di una non conformità concernente errori del certificato o dei documenti che non incidono sullo stato sanitario della partita di animali o merci, un periodo di tempo per la regolarizzazione, prima di ricorrere alla rispedizione. I commi 5 e 6 definiscono le disposizioni da adottare in caso di rischi per la sanità animale e la sanità pubblica, con un rinvio all'articolo 5 e all'allegato II del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili per individuare l'elenco degli agenti generatori di una malattia degli animali e agli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625 che definiscono nel dettaglio le misure da adottare in caso di non conformità o di rischio sanitario. Viene, infine, disposto con il comma 7 che i costi sostenuti per l'effettuazione di controlli ulteriori, diversi da quelli a campione di cui all'articolo 1, comma 1, derivanti da casi di sospetta non conformità o di accertata non conformità siano a carico dell'operatore, primo destinatario materiale degli animali e delle merci;

L'articolo 4 reca le sanzioni applicabili per la mancata segnalazione di arrivo della partita di animali e merci. Ciò in quanto, in assenza di una disposizione sanzionatoria verrebbe compromessa tutta l'impostazione dell'articolo 2 sull'organizzazione dei controlli. Infatti, l'attuale articolo 13-bis del



decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 28 , che dispone analoga sanzione fu introdotto successivamente con legge 24 aprile 1998, n. 128 – legge comunitaria 1995-1997 (*Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998 - Supplemento Ordinario n. 88*), per superare appunto le criticità derivanti dalle mancate segnalazioni anticipate degli arrivi degli animali e delle merci da parte degli operatori che, in assenza strumenti sanzionatori non ottemperavano agli obblighi previsti dagli articoli 5 e 11 del citato decreto legislativo. Una sanzione ulteriore è prevista per l'operatore che non ottempera alle disposizioni impartite, ai sensi dell'articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625, dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari o dall'azienda sanitaria competente per territorio.

Si prevede inoltre che l'operatore che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dai commi 1 e 2, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.

L'articolo 5 dispone, coerentemente con le previsioni dell'articolo 146 del regolamento (UE) 2017/625 (che ha abrogato le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE e 90/425/CEE) l'abrogazione dei relativi decreti legislativi 30 gennaio 1993, n. 27 e 30 gennaio 1993, n. 28 di recepimento delle citate direttive;

L'articolo 6, che reca le disposizioni finali, rinvia ad apposito decreto del Ministro della salute la possibilità di definire procedure tecniche per l'attuazione dei controlli di cui all'articolo 3.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria disponendo che dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni competenti devono provvedere ai compiti da esso derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il presente schema di decreto legislativo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 12, comma 3, lettera f) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Legge di delegazione europea 2018, adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) del Ministero della salute

Lo schema di decreto legislativo, in continuità con la normativa attuale mantiene le competenze sulla filiera dei controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea in capo agli UVAC del Ministero della salute, le cui spese gravano sui capitoli di bilancio relativi al costo del personale (capp. 5001, 5003, 5005 e 5022) e al funzionamento (5100). Analogamente a quanto sopra indicato per gli UVAC, le aziende sanitarie competenti, continueranno a svolgere, in coordinamento con gli UVAC, le attività di controllo che attualmente svolgono ai sensi della vigente normativa senza alcun ulteriore adempimento.

Trattandosi, pertanto, di un adeguamento della normativa che non comporta nuove attività rispetto a quelle attualmente svolte dagli UVAC e dalle aziende sanitarie competenti per territorio, l'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo verrà realizzato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e non comporterà oneri per la finanza pubblica.

Da evidenziare una modifica degli aspetti sanzionatori, resa necessaria per adeguare anche la disciplina repressiva alle nuove disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2017/625.

Il decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 28, recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitarie, e la sua disciplina sanzionatoria vengono infatti abrogati dall'articolo 5 dello schema di decreto legislativo in oggetto.

In particolare, l'articolo 13-bis del citato d.lgs. n. 28 del 1993, al comma 1, stabilisce che *“Chiunque effettua gli scambi di animali e prodotti di origine animale senza la preventiva registrazione di cui agli articoli 5 e 11 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quaranta milioni...”*, prevedendo quindi una sanzione specifica per punire la condotta degli operatori che non si registrano preventivamente presso gli UVAC stipulando apposita convenzione e che non comunicano agli stessi uffici l'arrivo delle partite di animali e merci soggette a controllo veterinario, in conformità alle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, oggetto di abrogazione da parte del regolamento europeo in esame.

Il regolamento (UE) 2017/625, a differenza delle direttive sopra richiamate, non prevede alcuna disposizione che obblighi gli operatori a registrarsi presso l'autorità competente per lo svolgimento di attività commerciali che comportino l'acquisizione da altri Stati membri di animali e merci soggette a controllo veterinario e, pertanto, non è stato possibile mantenere una sanzione per tale fattispecie.

L'articolo 9, paragrafo 7 del regolamento (UE) 2017/625, invece, dispone che *“entro i limiti di quanto strettamente necessario per l'organizzazione dei controlli ufficiali, gli Stati membri di destinazione possono chiedere agli operatori cui sono consegnati animali o merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l'arrivo di detti animali o merci”*.



In questo caso, è stato, quindi, possibile mantenere la sanzione per la mancata segnalazione (prevista articolo 4, comma 1 dello schema di decreto in parola) essendo presente nel regolamento un'espressa previsione in tal senso atteso tra l'altro che la previsione di tale sanzione si rende necessaria in quanto, la mancata segnalazione di arrivo della partita di animali e merci, comprometterebbe tutta l'impostazione descritta dall'articolo 2 dello schema di decreto sull'organizzazione degli stessi controlli.

Relativamente all'eliminazione della sanzione per mancata registrazione, non compatibile con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, si rappresenta che dalle verifiche effettuate relative agli ultimi 3 anni, la media annuale delle riscossioni è di circa 96.000 euro.

E' stata, invece, introdotta una nuova sanzione per gli operatori che non ottempereranno alle disposizioni impartite ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625 (articolo 4, comma 2 dello schema di decreto in esame, prevede, infatti, che "*L'operatore che non ottempera alle disposizioni impartite dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari o dall'azienda sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 138 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 15.000,00 per ogni singolo obbligo violato*").

Pur essendo le fattispecie soggette a sanzioni più numerose [10 fattispecie sanzionabili: art. 138, par. 2, lettere a), b), c), d), e) g), h), i), j), k)]¹ non è possibile, allo stato, confermare che le nuove sanzioni previste dall'art. 4, comma 2 dello schema di decreto possano compensare quelle previste a legislazione vigente per la mancata registrazione (articolo 13-bis del citato d.lgs. n. 28 del 1993), in quanto non è possibile stimare le eventuali inottemperanze da parte degli operatori alle disposizioni impartite dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari o dall'azienda sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625.

L'articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

Al **comma 1** stabilisce che il Ministero della salute, organizza e coordina i controlli di cui al regolamento (UE) 2017/625 tramite i citati uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC). Il **comma 2** prevede che, ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625, al fine di armonizzare la normativa di settore con gli altri Paesi per uniformare le azioni da applicare in caso di riscontri di non conformità su animali e

¹ a) dispongono o eseguono trattamenti su animali;
b) dispongono lo scarico, il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, la detenzione e cura, i periodi di quarantena, il rinvio dell'abbattimento degli animali, e se necessario, dispongono il ricorso ad assistenza veterinaria;
c) dispongono i trattamenti sulle merci, la modifica delle etichette o le informazioni correttive da fornire ai consumatori
d) limitano o vietano l'immissione in commercio, lo spostamento, l'ingresso nell'Unione o l'esportazione di animali e di merci e ne vietano o ne dispongono il ritorno nello Stato membro di spedizione;
e) dispongono che l'operatore aumenti la frequenza dei propri controlli;
g) dispongono il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione di merci, autorizzando se del caso, il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti;
h) dispongono l'isolamento o la chiusura, per un periodo di tempo appropriato, della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali;
i) dispongono la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell'operatore interessato e, se del caso, dei siti internet che gestisce o utilizza;
j) dispongono la sospensione o il ritiro della registrazione o dell'autorizzazione dello stabilimento, impianto, sede o mezzo di trasporto interessato, dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di idoneità del conducente;
k) dispongono la macellazione o l'abbattimento di animali, a condizione che si tratti della misura più appropriata ai fini della tutela della sanità umana nonché della salute e del benessere degli animali.



merci provenienti da altri Paesi dell'UE. **Il comma 3** stabilisce che il Ministero della salute, tramite gli UVAC, svolge il compito di organo di collegamento responsabile di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri relativamente alle materie disciplinate dal presente decreto. Viene, inoltre, previsto che nel caso in cui i controlli di cui al comma 1 evidenzino che gli animali o le merci non sono conformi alle normative dell'Unione europea al punto da costituire, ai sensi dell'articolo 106 del regolamento (UE) 2017/625, un rischio sanitario, il Ministero della salute informa senza ritardo le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di ogni altro Stato membro interessato al fine di consentire a tali autorità competenti di intraprendere opportune indagini.

L'adempimento dei compiti degli UVAC derivanti dall'attuazione dell'articolo verrà realizzato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e non comporterà oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2.

(Organizzazione dei controlli)

Fissa le disposizioni in materia di organizzazione dei controlli. La disposizione all'esame prevede, che gli operatori che ricevono, come primi destinatari materiali, da altri Stati membri animali e merci soggette a controllo veterinario si devono registrare presso gli UVAC. Le procedure non differiscono da quelle già attuate ai sensi del decreto legislativo n. 28/93 (che sarà abrogato) e, a tal fine, viene fatto un preciso riferimento alle procedure previste dal sistema informativo del Ministero della salute che già da anni viene utilizzato dagli UVAC, dalle aziende sanitarie competenti per territorio e dagli operatori destinatari degli animali e delle merci provenienti da altri Paesi dell'Unione.

La registrazione degli operatori nel sistema informativo del Ministero della salute è propedeutica all'effettuazione dell'altra disposizione contenuta nell'articolo riguardante la segnalazione da parte dell'operatore, attraverso il medesimo sistema informativo, dell'arrivo di ogni partita da altri Paesi dell'UE all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari e al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio.

Si evidenzia al riguardo che tutti gli operatori che attualmente svolgono attività commerciali che prevedono l'acquisizione da altri Paesi membri di animali e merci sono già registrati all'interno del sistema informativo del Ministero della salute.

L'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dell'articolo verrà realizzato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e non comporterà oneri per la finanza pubblica

L'articolo 3.

(Controlli nel luogo di destinazione)

Fissa le disposizioni per l'esecuzione delle varie fasi dei controlli derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2017/625, adeguandole all'attuale organizzazione sanitaria nazionale, che individua negli UVAC e nelle aziende sanitarie competenti per territorio le autorità competenti per l'effettuazione dei controlli sanitari sugli animali e le merci provenienti da altri Paesi dell'UE,



rimandando agli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625 per l'individuazione delle azioni specifiche da adottare in caso di sospetta o accertata non conformità.

Come nella configurazione attuale, viene, inoltre, disposto, con il comma 7, che i costi sostenuti per l'effettuazione di controlli ulteriori, diversi da quelli a campione, derivanti da casi di sospetta non conformità o di accertata non conformità siano a carico dell'operatore, primo destinatario materiale degli animali e delle merci.

Non ci sono, pertanto, oneri ulteriori per le Amministrazioni competenti che provvedono ai compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4.

(Sanzioni)

Contempla la sanzione applicabili per la mancata segnalazione di arrivo della partita di animali e merci. Tale sanzione è presente anche nella normativa attuale che andrà ad essere abrogata con il presente schema di decreto ed è compatibile con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 che dispone all'articolo 9, paragrafo 7 che *“entro i limiti di quanto strettamente necessario per l'organizzazione dei controlli ufficiali, gli Stati membri di destinazione possono chiedere agli operatori cui sono consegnati animali o merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l'arrivo di detti animali o merci”*.

Il regolamento (UE) 2017/625, invece, a differenza delle direttive da cui discende la normativa nazionale attuale, abrogate dal citato regolamento, non prevede alcuna disposizione che obblighi gli operatori a registrarsi presso l'autorità competente per lo svolgimento di attività commerciali che comportino l'acquisizione da altri Stati membri di animali e merci soggette a controllo veterinario e, pertanto, non è stato possibile mantenere una sanzione per tale fattispecie.

Come precedentemente indicato, relativamente all'eliminazione della sanzione per mancata registrazione, dalle verifiche effettuate relative agli ultimi 3 anni, la media annuale delle riscossioni è di circa 96.000 euro.

E' stata, tuttavia, prevista una sanzione, da euro 1.500,00 a euro 15.000,00 per ogni singolo obbligo violato, per l'operatore che non ottempera alle disposizioni impartite, ai sensi dell'articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625, dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari o dall'azienda sanitaria competente per territorio.

Le fattispecie soggette a sanzione, in questo caso, sono più numerose [10 fattispecie sanzionabili: art. 138, par. 2, lettere a), b), c), d), e) g), h), i), j), k)] ma non è possibile, allo stato, confermare che le nuove sanzioni possano compensare quelle previste a legislazione vigente per la mancata registrazione (articolo 13-bis del citato d.lgs. n. 28 del 1993), in quanto non è possibile stimare le eventuali inottemperanze da parte degli operatori.

L'articolo 5

(Abrogazioni)

Dispone l'abrogazione, coerentemente con le previsioni dell'articolo 146 del regolamento (UE) 2017/625, che ha abrogato le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE e 90/425/CEE, dei relativi decreti legislativi 30 gennaio 1993, n. 27 e 30 gennaio 1993, n. 28 di recepimento delle citate direttive.



La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6

(Disposizioni finali)

Rinvia ad apposito decreto del Ministro della salute la possibilità di definire procedure tecniche per l'attuazione dei controlli di cui all'articolo 3.

L'articolo 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

Reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo appunto che le Amministrazioni pubbliche interessate all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

2 NOV. 2020



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117

Amministrazione proponente: Ministero della salute- Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio introduce particolari novità in materia di controlli disponendo:

- un quadro armonizzato dei controlli ufficiali nell'intera filiera agroalimentare;
- un approccio più dinamico grazie agli atti derivati (delegati e di esecuzione) per determinare gli aspetti applicativi;
- nel sistema dei controlli ufficiali, una migliore efficienza individuando una frequenza dei controlli che tenga conto della necessità che l'impegno nei controlli medesimi sia proporzionato al rischio e al livello di conformità previsto nelle diverse situazioni;
- la istituzione dei PCF ai fini della armonizzazione dei controlli su animali e prodotti in ingresso nell' UE;
- la collaborazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti, le autorità doganali e le altre autorità preposte a gestire i controlli delle partite provenienti da paesi terzi;
- i controlli nel settore dell'*e-commerce*;
- una base legale più solida contro le frodi;
- un miglioramento dell'utilizzo degli strumenti informatici attraverso la Digitalizzazione dei controlli.

In particolare, l'articolo 146 del Regolamento (UE) 2017/625 dispone l'abrogazione, con effetto dal 14 dicembre 2019, di una serie di direttive. Tra queste, per il settore veterinario, particolare rilievo per l'assetto organizzativo del Ministero della salute, assumono, per quanto riguarda il settore dei controlli veterinari sulle merci e sugli animali provenienti da altri Paesi dell'UE, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE e 90/425/CEE che sono state attuate nell'ordinamento giuridico nazionale rispettivamente con il d.lgs. 30 gennaio 1993, n. 27, attuazione della direttiva 89/608/CEE, relativa alla *"mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica"* e con il d.lgs. 30 gennaio 1993, n. 28, *"Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari"*. I citati decreti legislativi hanno attribuito al Ministero della salute competenze specifiche sia per le attività di mutua assistenza tra Autorità amministrative degli Stati membri che per l'organizzazione dei controlli veterinari negli scambi intracomunitari, al fine di garantire l'unitarietà (anche rispetto ai vincoli di appartenenza all'UE) e l'uniformità degli stessi.

Al riguardo, la direttiva 89/608/CEE ha individuato nelle Autorità centrali dei singoli Stati membri l'autorità competente a richiedere mutua assistenza e a collaborare con gli altri Stati e la Commissione europea al fine di assicurare, nell'ambito degli scambi intracomunitari, la corretta applicazione della normativa veterinaria e zootecnica e, il d.lgs. n. 27/93 (di recepimento della stessa direttiva) ha istituito, a tal fine, 17 Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC), affidandogli tale competenza, in quanto Uffici direttamente dipendenti e coordinati dall'Autorità centrale (Ministero della salute).

Il d.lgs. n. 28/93, adottato contestualmente al d.lgs. n. 27/93, ha inoltre affidato agli UVAC i controlli sanitari su animali e merci soggette a controllo veterinario provenienti da altri Stati membri, disciplinandone nel dettaglio funzioni e compiti con il D.M. 18 febbraio 1993.

Le norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del Regolamento (UE) 2017/625 sostituiscono quelle sulla mutua assistenza della direttiva 89/608/CEE, introducendo nuovi obblighi e nuove procedure.

Il Regolamento (UE) 2017/625, infatti, comprende disposizioni che coprono tutta la filiera agroalimentare, con l'obiettivo di integrare in un unico quadro normativo tutte le norme relative ai controlli ufficiali e di ampliare anche gli ambiti dell'assistenza amministrativa.

Al fine di garantire la continuità amministrativa e della filiera dei controlli veterinari negli scambi intra-UE, all'articolo 12, comma 3, lettera f) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Legge di delegazione europea 2018, è stata prevista la delega al Governo per adeguare, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, la normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli UVAC del Ministero della salute in conformità alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure.

La necessità di mantenere la competenza agli UVAC delle attività di controllo di animali e merci provenienti da altri Stati Membri dell'UE nasce dall'evidenza che molte di queste competenze istituzionali rientrano a pieno titolo nelle attività di profilassi internazionale, materia affidata in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione e che, pertanto, non può essere demandata al livello regionale.

Il ruolo fondamentale degli UVAC emerge, infatti, in maniera più evidente proprio in occasione di emergenze di sanità animale e sanità pubblica veterinaria all'interno dell'UE che necessitano di un'azione uniforme del Servizio sanitario nazionale.

Per approfondimenti settoriali si rinvia ai seguenti link del Portale del Ministero della salute <http://www.salute.gov.it/portale/uvacpif/homeUvacPif.jsp>

L'articolo 1, per assicurare la continuità nel coordinamento dei controlli sanitari ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione, individua gli UVAC, di cui al decreto del

Ministro della salute del 8 aprile 2015, quali autorità competenti per dare attuazione alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli negli scambi intra UE. Al comma 2 dell'articolo viene prevista la definizione (mancante nella normativa precedente) di partita, mutuandola dal regolamento (UE) 2017/625, in maniera da avere un punto di riferimento preciso (quantitativo e qualitativo) per le azioni da applicare in caso di riscontri di non conformità su animali e merci provenienti da altri Paesi dell'UE. Al comma 3 viene, inoltre, affidato agli UVAC, in continuità con la normativa vigente, il compito di organo di collegamento responsabile di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri nel caso di non conformità alle normative dell'Unione europea che costituiscono, ai sensi dell'articolo 106 del regolamento (UE) 2017/625, un rischio sanitario per l'uomo, gli animali o per il benessere degli animali o una violazione ripetuta o possibile grave violazione di tali normative.

L'articolo 2 dispone in materia di organizzazione dei controlli. Al fine di poter organizzare i controlli a destino, nel richiamare quanto previsto dal paragrafo 7, dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/625 che dispone *“entro i limiti di quanto strettamente necessario per l'organizzazione dei controlli ufficiali, gli Stati membri di destinazione possono chiedere agli operatori cui sono consegnati animali o merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l'arrivo di detti animali o merci”* la disposizione all'esame prevede, che gli operatori che ricevono, come primi destinatari materiali, da altri Stati membri animali e merci di soggette a controllo veterinario si devono registrare presso gli UVAC. Le procedure non differiscono da quelle già attuate ai sensi del decreto legislativo 28/93 (che sarà abrogato) e, a tal fine, viene fatto un preciso riferimento alle procedure previste dal sistema informativo del Ministero della salute che già da anni viene utilizzato dagli UVAC e dagli operatori commerciali destinatari degli animali e delle merci provenienti da altri Paesi dell'Unione.

La registrazione degli operatori nel sistema informativo del Ministero della salute è necessaria per consentire l'altro adempimento previsto dall'articolo che dispone che gli operatori che ricevono, come primi destinatari materiali, da altri Stati membri animali e merci di soggette a controllo veterinario segnalino in anticipo agli UVAC ed al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio l'arrivo di ogni partita ricevuta da altri Paesi dell'UE. Solo in tal modo, infatti, è possibile organizzare le attività di controllo sia nella modalità routinaria di controllo a sondaggio per verificare la conformità degli animali e delle merci spedite da altri Paesi dell'UE sia, qualora si rendesse necessario, per adempiere a quanto previsto dall'articolo 137 - *“Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione”* - e dall'articolo 138 - *“Azioni in caso di accertata non conformità”* - del regolamento (UE) 2017/625.

L'articolo 3 definisce le disposizioni per l'esecuzione dei controlli adeguandole all'attuale organizzazione sanitaria nazionale, che individua negli UVAC e nelle aziende sanitarie competenti per territorio l'autorità competente per l'effettuazione dei controlli sanitari sugli animali e le merci commercializzate sul territorio nazionale, e rimanda agli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625 per l'individuazione delle azioni specifiche da adottare in caso di sospetta o accertata non conformità. La norma in esame inoltre, al comma 3, con riferimento ai controlli che prevedono campionamenti, analisi, prove o diagnosi su animali e merci provenienti dagli altri Stati membri, prevede che gli UVAC e i servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio, debbano assicurare all'operatore commerciale il diritto ad una controperizia, a spese dell'operatore commerciale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625 e dalle disposizioni nazionali di attuazione. Come indicato nel considerando n. 48 del citato regolamento *tale diritto (alla controperizia) dovrebbe consentire all'operatore di richiedere un esame documentale, a cura di un altro perito, del campionamento, dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale, nonché una seconda analisi, prova o diagnosi delle parti del materiale di campionamento inizialmente prelevato, a meno che tale seconda analisi, prova o diagnosi sia tecnicamente impossibile o*

irrilevante. Ciò si verificherebbe ad esempio quando la prevalenza del pericolo è particolarmente bassa per l'animale o merce in questione, o la sua distribuzione particolarmente scarsa o discontinua per valutare la presenza di organismi nocivi soggetti a quarantena o, a seconda del caso, eseguire analisi microbiologiche. Tale procedura di revisione di analisi sarà attuata con altro provvedimento normativo che sostituirà il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 recante "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".

Le disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo, consentono ai soggetti che effettuano le spedizioni di animali o merci da uno Stato membro europeo, analogamente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, in caso di una non conformità concernente errori del certificato o dei documenti che non incidono sullo stato sanitario della partita di animali o merci, un periodo di tempo per la regolarizzazione, prima di ricorrere alla rispedizione. I commi 5 e 6 definiscono le disposizioni da adottare in caso di rischi per la sanità animale e la sanità pubblica, con un rinvio all'articolo 5 e all'allegato II del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili per individuare l'elenco degli agenti generatori di una malattia degli animali e agli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 2017/625 che definiscono nel dettaglio le misure da adottare in caso di non conformità o di rischio sanitario. Viene, infine, disposto con il comma 7 che i costi sostenuti per l'effettuazione di controlli ulteriori, diversi da quelli a sondaggio di cui all'articolo 1, comma 1, derivanti da casi di sospetta non conformità o di accertata non conformità siano a carico dell'operatore commerciale, primo destinatario materiale degli animali e delle merci.

L'articolo 4 contempla le sanzioni applicabili per la mancata segnalazione di arrivo della partita di animali e merci. Ciò in quanto, in assenza di una disposizione sanzionatoria verrebbe compromessa tutta l'impostazione dell'articolo 2 sull'organizzazione dei controlli. Infatti, l'attuale articolo 13-bis del decreto legislativo 30 gennaio 1993 n. 28 , che dispone analoga sanzione fu introdotto successivamente con legge 24 aprile 1998, n. 128 – legge comunitaria 1995-1997 (*Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998 - Supplemento Ordinario n. 88*), per superare appunto le criticità derivanti dalle mancate segnalazioni anticipate degli arrivi degli animali e delle merci da parte degli operatori che, in assenza strumenti sanzionatori non ottemperavano agli obblighi previsti dagli articoli 5 e 11 del citato decreto legislativo. Una sanzione ulteriore è prevista per l'operatore commerciale che non ottempera alle disposizioni impartite, ai sensi dell'articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625, dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari o dall'azienda sanitaria competente per territorio.

Infine le disposizioni finali rinviano ad apposito decreto del Ministero della salute la individuazione delle modalità tecniche per l'applicazione degli articoli 2 e 3, in particolare per l'organizzazione delle attività di controllo degli UVAC e delle aziende sanitarie competenti per territorio.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti:

-decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27 recante attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica;

-decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari;

-decreto ministeriale 18 febbraio 1993, recante determinazione di funzioni e compiti degli uffici veterinari del Ministero della sanità

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

L'articolo 5 del provvedimento dispone, coerentemente con le previsioni dell'articolo 146 del regolamento (UE) 2017/625 (che ha abrogato le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE e 90/425/CEE) l'abrogazione dei relativi decreti legislativi 30 gennaio 1993, n. 27 e 30 gennaio 1993, n. 28 di recepimento delle citate direttive.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

L'intervento normativo è in linea con il dettato costituzionale e in particolare con le previsioni contenute nell'art. 32 della Costituzione in materia di tutela della salute e nell'art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione, in materia di attività di profilassi internazionale.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, trattandosi di materia rimessa alla competenza esclusiva dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non

prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il testo è stato predisposto in attuazione al criterio di cui all'art. 12, comma 3, lett. f) della delega preposta con la legge di delegazione europea n.117/2019, che prevede un intervento per adeguare le norme interne alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformità alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano provvedimenti dallo stesso contenuto attualmente in corso.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento legislativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il presente decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, anzi ha proprio la finalità di adeguare l'ordinamento alle previsioni del regolamento (UE) 625 del 2017.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione della Commissione europea sulle materie in oggetto o su materie analoghe.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento risulta compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulle medesime materie in oggetto o su materie analoghe ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Con riferimento alla materia oggetto del presente intervento legislativo, in ottemperanza a quanto sancito a livello europeo dal Regolamento UE 2017/625, tutti gli Stati dovranno predisporre adeguati strumenti per far fronte al nuovo sistema dei controlli ufficiali, tuttavia, nel rispetto dei principi generali imposti a livello europeo, il panorama legislativo degli altri Stati membri risulta diversificato in ragione delle differenti realtà interne.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Le definizioni sostanzialmente non modificano quanto finora in essere, il testo è stato adeguato a quanto stabilito con il regolamento europeo e le definizioni utilizzate sono frutto dell'armonizzazione imposta dal legislatore della UE.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Le disposizioni in oggetto non utilizzano la tecnica della novella legislativa per modificare e integrare disposizioni vigenti.

3) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Il testo normativo reca, all'articolo 5, norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistono norme con effetto retroattivo né norme in precedenza abrogate e fatte rivivere grazie allo schema in oggetto. Anzi, si è cercato di adeguare il sistema nazionale abrogando le norme oramai obsolete in ragione delle disposizioni europee.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L' articolo 6 dello schema di decreto in esame reca le disposizioni finali, rinvia ad apposito decreto del Ministero della salute la individuazione delle modalità tecniche per l'applicazione degli articoli 2 e 3, in particolare per l'organizzazione delle attività di controllo degli UVAC e delle aziende sanitarie competenti per territorio.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con

correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione delle disposizioni in esame sono stati utilizzati dati in possesso dell'Amministrazione proponente. Si ritiene, pertanto, di non dover far ricorso ad altre basi statistiche, in quanto il Ministero può estrarre i dati necessari dai propri sistemi informativi ed elaborarli mediante la competente Direzione generale.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della Salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, **lettere f) e i)** della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Amministrazione proponente: Ministero della Salute

Referenti: Ufficio legislativo.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente schema di decreto legislativo, che attua quanto previsto all'articolo 12, comma 3, lettera f) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Legge di delegazione europea 2018, ha per obiettivo l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) del Ministero della salute.

L'adozione dello schema di decreto legislativo, pur in presenza di un Regolamento dell'UE che è a tutti gli effetti direttamente applicabile, è connessa alla necessità di garantire la continuità amministrativa e della filiera dei controlli veterinari negli scambi intra-UE disciplinata dall'attuale normativa nazionale che attribuisce al Ministero della Salute e agli UVAC da esso dipendenti il ruolo di autorità competenti per detti controlli.

Il riferimento normativo per mantenere l'attuale assetto organizzativo e procedurale dei controlli affidati agli UVAC, è rappresentato dall'articolo 9, paragrafo 7 del regolamento (UE) 2017/625 che dispone *“entro i limiti di quanto strettamente necessario per l'organizzazione dei controlli ufficiali, gli Stati membri di destinazione possono chiedere agli operatori cui sono consegnati animali o merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l'arrivo di detti animali o merci”*. Tale disposizione consente di attuare le stesse procedure previste dal decreto legislativo n. 28 del 1993, recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari, che sarà abrogato, per effetto dell'abrogazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, disposte dal regolamento UE 625 del 2017, con lo schema in oggetto.

SEZIONE 1 - CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il contesto in cui si inserisce l'intervento normativo in riferimento è rappresentato dal tema dei controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) del Ministero della salute.

I compiti e le competenze degli UVAC rimangono invariati rispetto alla legislazione vigente e similmente anche i servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti continueranno a svolgere, in coordinamento con gli UVAC, le stesse attività di controllo che attualmente svolgono ai sensi della

vigente normativa, senza alcun ulteriore adempimento. Pertanto, sia gli UVAC che i servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti applicheranno le disposizioni del decreto con le attuali procedure e modalità di interazione e di coordinamento.

Anche le interazioni tra UVAC e servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti e gli operatori continueranno con le procedure attuali attraverso la notifica per via informatica dell'arrivo degli animali e delle merci da altri Paesi dell'UE, senza ulteriori oneri a carico di tutti i soggetti coinvolti.

Si evidenzia che lo schema di decreto eliminerà la sanzione per mancata registrazione degli operatori presso gli UVAC (attuale articolo 13-bis del d.lgs. n. 28 del 1993) in quanto non compatibile con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.

Verrà mantenuta, invece, la sanzione per mancata segnalazione all'UVAC e ai servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti dell'arrivo delle partite da altri Paesi dell'UE e introdotta una nuova sanzione per gli operatori che non ottemperano alle disposizioni impartite dalle predette autorità sanitarie ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625.

Mentre per la mancata segnalazione dell'arrivo di partite da altri Paesi dell'UE è possibile ipotizzare una frequenza attesa delle infrazioni che dovrebbe attestarsi a circa 200 sanzioni/anno (frequenza attesa calcolata su una media di 5 anni)¹, in riferimento alla nuova sanzione, non essendo prevista dalla precedente normativa non è possibile, allo stato, stimare le eventuali infrazioni da parte degli operatori alle disposizioni impartite dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari o dall'azienda sanitaria competente per territorio.

SEZIONE 2 – OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Mantenendo la configurazione organizzativa attuale, l'obiettivo principale dell'intervento normativo è quello di evitare il vuoto normativo che si determinerebbe per effetto di quanto disposto in particolare dall'articolo 146 del regolamento (UE) 2017/625 che abroga, tra le altre, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE e 90/425/CEE, riguardanti il settore dei controlli veterinari sulle merci e sugli animali provenienti da altri Paesi dell'UE, recepite nell'ordinamento giuridico nazionale con il d.lgs. 27/93 e il d.lgs. 28/93. L'esigenza di una regolamentazione nazionale di riferimento che, mantenendo l'attuale assetto, colleghi organizzazione dei controlli sanitari negli scambi intra UE alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 e agli atti delegati e di esecuzione già emanati o che saranno emanati in futuro è fondamentale per evitare importanti criticità sia nella gestione dei controlli sanitari sia negli adempimenti degli operatori che ricevono animali e merci da altri Paesi dell'UE.

I citati decreti legislativi, infatti, hanno attribuito al Ministero della salute competenze specifiche sia per le attività di mutua assistenza tra Autorità amministrative degli Stati membri (d.lgs. 27/93) che per l'organizzazione dei controlli veterinari negli scambi intracomunitari, al fine di garantire l'unitarietà (anche rispetto ai vincoli di appartenenza all'UE) e l'uniformità degli stessi (d.lgs. n. 28/93).

¹ Fonte: Relazione annuale sull'attività dei posti di ispezione frontiera e degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari - <http://www.salute.gov.it/portale/uvacpif/homeUvacPif.jsp>

I sopracitati decreti legislativi verranno abrogati dall'articolo 5 dello schema di decreto legislativo in oggetto, coerentemente con le previsioni dell'articolo 146 del regolamento (UE) 2017/625 che ha abrogato le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE e 90/425/CEE, da questi recepite

La necessità di mantenere la competenza agli UVAC, in coordinamento con servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti, delle attività di controllo di animali e merci provenienti da altri Stati Membri dell'UE nasce dall'evidenza che molte di queste competenze istituzionali rientrano a pieno titolo nelle attività di profilassi internazionale, materia affidata in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione e che, pertanto, non può essere demandata al livello regionale. Il ruolo fondamentale degli UVAC emerge, infatti, in maniera più evidente proprio in occasione di emergenze di sanità animale e sanità pubblica veterinaria all'interno dell'UE che necessitano di un'azione uniforme del Servizio sanitario nazionale.

Altro obiettivo di rilievo dell'intervento normativo riguarda la proceduralizzazione (non presente nelle norme attuali), inserita nell'articolo 2, comma 1 dello schema di decreto, delle segnalazioni da parte degli operatori, per via informatica, degli arrivi di partite di animali e merci da altri Paesi dell'UE attraverso il sistema informativo del Ministero della salute. Il sistema informativo del Ministero della Salute, pur in assenza di un riferimento normativo, è utilizzato dal 1999 da UVAC servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti e dagli operatori e rappresenta un sistema unico nel panorama europeo che ha consentito sia la semplificazione degli adempimenti degli operatori sia di supportare le autorità sanitarie nella tracciabilità e nelle attività di controllo di animali e merci, soprattutto in quelle emergenziali che si susseguono ciclicamente nell'UE.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Il numero di partite di animali e merci spedite da altri Stati membri in Italia sono registrate dall'operatore nel sistema informativo del Ministero della Salute SINTESIS. Dai dati presenti nel sistema, relativi al 2019, risultano segnalate 2.421.423 partite di merci (+6,3% rispetto l'anno 2018) che rappresentano un volume di più di quaranta volte superiore a quello delle partite importate dai Paesi Terzi.

Il 40,6% delle partite è rappresentato da prodotti della pesca (983.294 partite), il 25,5% da latte, derivati e altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano (616.353), il 21,2% da carni (513.542 partite), il 9,9% da altri prodotti di origine animale non destinati al consumo umano (240.521 partite), e il 2,8% da animali vivi (67.060 partite).

Nella logica del mercato unico le direttive di base (direttive del Consiglio n. 89/662/CEE e n. 90/425/CEE recepite nell'ordinamento nazionale con decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28) hanno previsto che i controlli veterinari sugli animali e sui prodotti di origine animale siano effettuati nel Paese europeo di origine. Anche se il sistema fonda sulla fiducia nelle garanzie fornite dal Paese speditore, la normativa europea, confermata anche con la disposizione contenuta nel regolamento (UE) 2017/625 (articolo 9, paragrafo 7), consente l'effettuazione di controlli, per sondaggio e con carattere non discriminatorio, nel Paese di destinazione. A questi controlli di routine si aggiungono inoltre quelli che possono derivare dall'applicazione di misure di salvaguardia a tutela della salute pubblica o della salute animale. Nell'anno 2019 sono state sottoposte a controlli documentali e fisici disposti dagli UVAC, tramite il coordinamento con i servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti, n. 10.130 partite.

SEZIONE 3 – OPZIONE DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'unica alternativa all'intervento, è costituita dalla possibilità di non intervenire normativamente, attesa la diretta applicabilità del regolamento europeo. Tuttavia, è stato rilevato che senza

l'adozione dello schema normativo in oggetto verrebbe meno l'assetto attuale, sia per gli aspetti normativi, considerata l'abrogazione delle direttive sopra citate, che per gli aspetti organizzativi dei controlli sanitari su animali e merci provenienti dagli altri Stati membri dell'UE.

SEZIONE 4 – COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONI DELL'OPZIONE PREFERITA

Per quanto esposto precedentemente, l'opzione di adottare lo schema di decreto legislativo all'esame è stata ritenuta la più adeguata in quanto necessaria sotto il profilo dell'ordine normativo ed organizzativo e per evitare importanti criticità sia nella gestione dei controlli sanitari sia negli adempimenti degli operatori che ricevono animali e merci da altri Paesi dell'UE, senza i quali non potrebbe essere garantita alcuna attività di controllo.

4.1 Impatti economici e sociali e ambientali per categoria di destinatari

Relativamente agli operatori registrati presso gli UVAC il loro numero è di 37.400 (dati 2019: fonte sistema informativo del Ministero della Salute NSIS-SINTESIS) che visto l'andamento nel corso degli anni, presumibilmente non subirà particolari modifiche. Con l'adozione del decreto in oggetto, gli operatori non dovranno modificare le attuali le procedure di segnalazione di arrivo delle partite di animali e merci da altri Paesi dell'UE. Non avranno più l'obbligo (sanzionato dalla normativa attuale) di registrarsi formalmente presso gli UVAC in quanto la registrazione, a differenza della normativa preesistente, non è più prevista dal regolamento (UE) 2017/625.

Gli UVAC, manterranno la configurazione organizzativa attuale e applicheranno le stesse procedure sia per i controlli a sondaggio e non discriminatori su animali e merci provenienti da altri Paesi dell'UE sia per l'applicazione delle misure di salvaguardia a tutela della salute pubblica o della salute animale.

I servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti continueranno a svolgere, in coordinamento con gli UVAC, le stesse attività di controllo, che attualmente svolgono ai sensi della vigente normativa, sugli animali e le merci provenienti da altri Paesi dell'UE, senza alcun ulteriore adempimento.

L'intervento all'esame, pertanto, non mutando l'assetto organizzativo e procedurale previsto dalla normativa attuale in materia di controlli, non determina impatti sulle categorie di destinatari, mantenendo immutati gli adempimenti e le procedure attualmente vigenti.

4.2 Impatti specifici

Per quanto sopra esposto non si evidenziano impatti specifici sugli operatori commerciali che, con l'adozione del decreto, non avranno ulteriori oneri amministrativi o oneri informativi a cui adempiere né si evidenziano impatti economici o sulla concorrenza. Gli operatori, infatti, continueranno a svolgere le proprie attività senza soluzione di continuità con le procedure vigenti. Non si ci saranno, inoltre, impatti specifici sulle autorità sanitarie competenti (organizzazione centrale e periferica del Ministero della salute, servizi veterinari delle aziende sanitarie) che continueranno a svolgere le stesse attività stabilite dalla vigente normativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si evidenzia, infine, che l'intervento non supera il livello minimo di regolazione europea e mantiene allineato, invece, il diritto interno alla normativa europea, avendo lo schema di decreto effettuato, quando necessario, il rimando diretto alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione scelta, oggetto dell'intervento normativo in esame, garantisce la continuità nei controlli mantenendo l'attuale assetto procedurale che non impatterà sulle attività degli operatori e sulle attività dei controlli eseguiti dalle autorità sanitarie competenti.

Pertanto, questa opzione rimane quella preferibile rispetto a quella del non intervento, che avrebbe dato luogo importanti criticità nelle attività di controllo.

SEZIONE 5 – MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione dello schema di decreto legislativo avverrà in assoluta continuità con l'attuale normativa senza oneri ulteriori a carico delle categorie di destinatari che avranno come riferimento obblighi e procedure identiche a quelle con le quali attualmente interagiscono con gli UVAC e i servizi veterinari delle aziende sanitarie. I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, rimarranno a livello centrale il Ministero della salute per il coordinamento nazionale e a livello periferico gli uffici UVAC dipendenti, che continueranno ad avvalersi dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali per l'effettuazione dei controlli, come nell'attuale configurazione.

5.2 Monitoraggio

Non essendoci modifiche delle procedure attuali per gli operatori che ricevono animali e merci dagli altri Paesi dell'UE, le attività di monitoraggio riguarderanno esclusivamente le attività degli uffici periferici sulla mutua assistenza che dovranno conformarsi alle nuove procedure sull'assistenza amministrativa che saranno svolte tramite specifico sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione europea. Il monitoraggio, pertanto, riguarderà la corretta applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») ed in particolare quanto previsto dal Capo 3, articolo 16 del citato regolamento e il corretto utilizzo del sistema RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed).

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non sono state svolte attività di consultazione con le categorie coinvolte in quanto lo schema di decreto legislativo non ha nuovi impatti sulle attuali procedure seguite dagli operatori che ricevono animali e merci da altri Paesi dell'UE. Come chiarito nella sezione 1, lo schema di decreto non modifica l'attuale configurazione delle interazioni tra i soggetti destinatari delle disposizioni, non modifica le procedure attuali delle attività di controllo, non modifica l'attuale organizzazione degli UVAC e le attività di coordinamento svolte da questi ultimi nei confronti dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso per la stesura dello schema di decreto legislativo ha coinvolto gli uffici centrali e periferici (UVAC) competenti della Direzione della sanità animale e dei farmaci veterinari e l'ufficio legislativo del Ministero della salute e, a livello di professionalità, dirigenti veterinari, funzionari giuridici e funzionari informatici.

L'analisi dell'impatto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 sulla normativa nazionale riguardante i controlli sanitari su animali e le merci provenienti da altri Paesi dell'UE è stata

effettuata già nel corso delle procedure per l'adozione del citato regolamento e dei successivi atti di esecuzione e delegati, attraverso la partecipazione attiva ai gruppi di lavoro della Commissione europea. Trattandosi di un intervento normativo che, pur riconfigurando le disposizioni europee di riferimento, non apporta modifiche all'attuale assetto organizzativo dei controlli sanitari, non sono state rilevate particolari difficoltà nella sua stesura, che si è realizzata attraverso una costante verifica di confronto con la normativa che detto decreto andrà ad abrogare.